

**Ordinanza**  
**sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale**  
**federale e del Tribunale amministrativo federale**  
**(OPersT)<sup>1</sup>**

del 26 settembre 2003 (Stato 27 settembre 2005)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale,  
*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

- a. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;
- b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>4</sup> sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>5</sup> concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.

<sup>3</sup> Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.<sup>6</sup>

**Art. 2<sup>7</sup>**            Politica del personale

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

<sup>2</sup> Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

RU 2003 3669

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>2</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>4</sup> RS 172.220.111.3

<sup>5</sup> RS 172.220.111.4

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

**Art. 3<sup>8</sup>** Resoconto

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.

**Art. 4** Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

**Art. 5** Periodo di prova

<sup>1</sup> Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo.

<sup>2</sup> Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

<sup>3</sup> Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers<sup>9</sup> si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

**Art. 6<sup>10</sup>** Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.

**Art. 7<sup>11</sup>** Valutazione della funzione

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers<sup>12</sup> e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel raffronto con il personale dell'amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

<sup>2</sup> Se attribuiscono una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale chiedono dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allegano alla domanda una perizia del DFF.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>9</sup> RS 172.220.111.3

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>12</sup> RS 172.220.111.3

**Art. 8**<sup>13</sup>      Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

**Art. 9**<sup>14</sup>      Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 LPers spetta al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 10**      Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

**Art. 11**<sup>15</sup>      Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers<sup>16</sup> non è competente per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale.

**Art. 12**      Rimedi giuridici

Contro decisioni di primo grado del Tribunale penale federale può essere interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di personale.

**Art. 13**      Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

**Art. 13a**<sup>17</sup>      Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

<sup>1</sup> In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contatta-

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>16</sup> RS 172.220.111.3

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

ti direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

<sup>2</sup> Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

<sup>3</sup> Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers<sup>18</sup>.

**Art. 14**            Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

<sup>2</sup> I numeri 6–8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

<sup>18</sup> RS 172.220.111.3

*Allegato*  
(art. 13)

## **Modifica del diritto previgente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza dell'8 settembre 1999<sup>19</sup> relativa alle legge federale sull'archiviazione**

*Art. 7 cpv. 2*

...

### **2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000<sup>20</sup> relativa alla legge sul personale federale**

*Art. 4 cpv. 6*

...

### **3. Ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>21</sup> sui collaboratori nominati per la durata della funzione**

*Art. 1 cpv. 1 lett. e*

...

### **4. Ordinanza del 18 dicembre 2002<sup>22</sup> sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA**

*Art. 1 cpv. 2 lett. b*

...

<sup>19</sup> RS 152.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

<sup>20</sup> RS 172.220.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

<sup>21</sup> RS 172.220.111.6. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

<sup>22</sup> RS 172.222.020. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

---

**5. Ordinanza del 18 dicembre 2002<sup>23</sup> concernente il fondo di soccorso del personale federale**

*Art. 3 lett. c*

...

**6. Ordinanza del 25 novembre 1974<sup>24</sup> sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa**

*Art. 1 cpv. 3*

...

**7. Ordinanza del 1° dicembre 1999<sup>25</sup> sul casellario giudiziale informatizzato**

*Art. 2 lett. a*

...

*Art. 3 cpv. 2 lett. b*

...

*Art. 20 cpv. 1*

...

**8. Ordinanza del 24 febbraio 1982<sup>26</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale**

*Art. 4 cpv. 1*

...

<sup>23</sup> RS 172.222.023. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

<sup>24</sup> RS 313.32. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

<sup>25</sup> RS 331. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

<sup>26</sup> RS 351.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.